

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gara 26 bis/2019 – LOTTO 1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO, FRONT OFFICE E GIRO POSTA PER
SCUOLE CIVICHE DI MILANO FDP
CIG 79437974A9

INDICE

PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 1 - PREMESSA.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	6
ART. 4 - AMBITO DI COPERTURA DEI SERVIZI – SEDI E ORARI	6
ART. 5- AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO E ORARI DI COPERTURA DEL SERVIZIO A CANONE	6
5.1 ATTIVITÀ D'APERTURA E CHIUSURA	7
5.2 PRESIDIO AGLI INGRESSI	8
5.3 FRONT-OFFICE E ALTRE ATTIVITÀ.....	9
5.4 SERVIZIO DI GIRO POSTA BISETTIMANALE	9
5.5 APERTURA E CHIUSURA DELLE AULE.....	10
ART. 6 - SERVIZIO A CONSUMO E RICHIESTA	10
6.1 APERTURA E CHIUSURA DELLE AULE.....	10
6.2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	11
6.3 CORRISPETTIVI PER IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE SEDI - SERVIZI EXTRA ORARIO, PARTE VARIABILE/STRAORDINARIA	11
ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE E LIVELLI DI QUALITÀ' RICHIESTI	13
ART. 8 – CONDIZIONI DELLA MANODOPERA.....	13
ART. 9 – OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO	16
ART. 10 – REFERENTE DEL SERVIZIO E GESTORE DEL CONTRATTO	17
ART. 11 - START UP DEL SERVIZIO	18
PARTE II	18
CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	18
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	18
ART. 2 – CORRISPETTIVO	19
ART. 3 – INVARIABILITÀ / REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	19
ART. 4 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	21
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	21
ART. 7 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE	24
ART. 8 – SUBAPPALTO	25
ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	25
ART. 10 – RESPONSABILITÀ'	26
ART. 11 - PERSONALE	26
ART. 12 - SICUREZZA.....	28
ART. 13 – ASSICURAZIONE.....	29
ART. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	30
ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	30
ART. 16 – PRESIDIO E CONTROLLI	31
ART. 17 – PENALITÀ'	32
ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO.....	34
ART. 19 - RISOLUZIONE.....	34
ART. 20 - RECESSO	35
ART. 21 - FORO COMPETENTE	36
ART. 22 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	36
ART. 23 –STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	36
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO**ART. 1 - PREMESSA**

Il presente documento, unitamente alle schede tecniche (A,B,C,D,E) per sede, al calendario dei giorni di chiusura previsti per l'anno formativo 2018/2019 e al Documento Unico Valutazione dei Rischi di interferenze (DUVRI con planimetrie e schede dedicate) costituisce il Capitolato Speciale d'appalto (CSA).

Elenco dei documenti allegati:

Schede Tecniche per sede e dati quantitativi (orari di apertura e chiusura delle sedi, superficie mq per sede con tipologia di utilizzo e schede compito presidio)

1. Dipartimento di Lingue Via Carchidio 2 – Milano
2. Dipartimento di Musica Via Stilicone 36 – Milano
3. Sede Regione Lombardia – presidio centrale condominiale Viale Fulvio Testi 121 Milano (impegno a prestare il servizio anche per conto degli altri condòmini, come meglio specificato nel presente documento)
4. Dipartimento di Cinema Viale Fulvio Testi 121 – Milano (attività richiesta in appositi periodi dell'anno) Sede Secondaria di Cinema Auditorium Lattuada Corso di Porta Vigentina - 20122 Milano (attività a richiesta e se necessaria inserita nel canone mensile)
5. Dipartimento di Teatro Via Salasco 4 - Milano
6. Auditorium di Corso di Porta Vigentina, 15 – Milano (servizio a richiesta – attività a consumo richieste a parte rispetto alle ore sopra indicate a canone)
7. Civici corsi di Jazz e Cem in Via Decorati 10 (data attivazione servizio da definire se necessario e/o a richiesta)
8. Uffici Centrali di Alzaia Naviglio Grande, 20 - Milano
9. Foresterie Via Salasco 4

Schede tecniche con Tabella riepilogativa mq per tipologia di aule e tabella numero iscritti ofa/ nr persone medie giornaliere per sede

Calendario giorni di chiusura/festività previsti per l'anno formativo 2019-2020 (inizio servizio 1).

orario tipo non esaustivo per tutto l'anno (a regime pieno – con attività didattica completa) – si consiglia di verificare le schede tecniche		
Cinema FULVIO TESTI PRINCIPALE	8,00	19.30
Cinema FULVIO TESTI	19.30	22.30
Auditorium Lattuada **	9.00	18.00
Teatro SALASCO	8.30	22.30
Musica STILICONE	8.30	22.00
Lingue CARCHIDIO	16.00	19.00

Il servizio richiesto con il presente appalto deve garantire:

1. Il Presidio delle sedi, ivi comprese le attività di apertura e chiusura delle sedi e delle aule, la regolazione dell'afflusso di studenti, del personale e di eventuali visitatori, la reception con l'identificazione e l'accoglienza agli ingressi, per garantire l'ordinato svolgimento delle attività in relazione alla presenza in sede, unitamente alla rilevazione di eventuali criticità o emergenze;
2. L'Attività di Front Office che prevede la risposta e la messaggistica con operatore al centralino e lo smistamento delle telefonate verso i numeri interni, il servizio di informazioni allo sportello, la gestione delle bacheche e la distribuzione di materiale informativo.
3. Attività e gestione di alcune attrezzature didattiche, la gestione delle chiavi di accesso alle diverse aule, la gestione delle chiavi delle auto e delle foresterie (Salasco) con relativo rilascio di report mensili secondo le procedure delle diverse sedi
4. Il Servizio di giro posta interno tra le sedi.
5. **Il servizio di assistenza e gestione delle aule/auditorium con attrezzatura multimediale.**
6. **Per la sede di Viale Fulvio Testi, trattandosi di un presidio "condominiale" il servizio dovrà essere espletato come da scheda tecnica allegata (presidio condominiale + presidio specifico per il dipartimento di cinema), in supporto a tutti i condòmini**

p.s. il servizio è meglio descritto nelle schede tecniche specifiche suddivise per sede

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di presidio, front office e giroposta per Scuole Civiche di Milano.

I servizi comprendono le prestazioni di seguito elencate, all'art. 3 Parte del CSA, in coerenza con le necessità delle diverse sedi ad eccezione delle seguenti sedi:

Dip. di Lingue – presidio richiesto a canone il giovedì pomeriggio e venerdì intera giornata – salvo variazioni e necessità; possibilità di sostituzione del personale interno addetto alla reception;

Dip. di Jazz/CEM: solo a richiesta fino a diversa comunicazione;

Dip. di Cinema – presidio condominiale richiesto a canone + presidio specifico per la sede di cinema (richiesto come servizio a canone); servizio a richiesta per la sede Auditorum Lattuada gestito con richieste extra;

Dip. di Teatro – presidio richiesto a canone

Dip. di Musica – presidio richiesto a canone

Si ricorda che le sedi sono suscettibili di variazioni sia in aumento/diminuzione sia nella collocazione geografica dell'area Milanese.

Il servizio di front office consiste in servizi ad altissima criticità, che oltre a prevedere in parte attività intensamente fiduciarie (esempio la gestione delle chiavi), rappresentano in altra parte il primo impatto tra l'azienda e i propri visitatori e il primo contatto per chi chiama da fuori.

Per questo motivo siamo molto sensibili al modo di porsi dei colleghi che si occupano del servizio di front office nei confronti del visitatore e con il referente telefonico.

Le risorse umane messe a disposizione di questo servizio devono parlare correttamente l'italiano senza espressioni o accenti dialettali o di lingue straniere. L'attività ordinaria del personale di front office è estremamente variegata, spaziando dal controllo accessi, alla gestione del centralino, alla gestione delle chiavi, a tutte quelle attività connesse al presidio ed alla gestione della posta.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Cliente	Personale, collaboratori e amministratori che lavorano presso le strutture di Fondazione Milano.
Ente	Fondazione Scuole Civiche di Milano.
Fornitore	L'aggiudicatario del servizio oggetto del presente contratto.
Fornitore terzo	Qualsiasi altro fornitore dell'Ente di beni prodotti o servizi inerenti l'ambito di gestione del Servizio.
Giornata lavorativa	8 ore lavorative.
Settimana lavorativa	Tutti i giorni lavorativi inclusi in una settimana solare.
Referente della chiamata	Persona del Cliente che attiva la segnalazione.
Responsabile del Contratto	Responsabile del Contratto di Fondazione Milano ed eventuali altri rappresentanti designati dal Referente stesso.
Garante Privacy	Il Garante per la Protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche ed aggiornamenti
Fondazione Milano	Fondazione Scuole Civiche Milano

ART. 4 - AMBITO DI COPERTURA DEI SERVIZI – sedi e orari

Le attività di Presidio, e di Front Office, con il *presidio agli ingressi*, delle sedi indicate in premessa sono richieste secondo gli orari e i giorni indicati nell'allegato "Schede Tecniche" del presente CSA, tenendo conto che l'operatore economico dovrà garantire la presenza del presidio 30 minuti prima dell'inizio del servizio – per prendere posizione, indossare la divisa richiesta, procedere all'apertura degli spazi – e deve garantire la chiusura della sede/i nei 30 minuti successivi all'orario indicato in scheda tecnica.

ART. 5- AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO E ORARI DI COPERTURA DEL SERVIZIO A CANONE

L'ambito territoriale di gestione del servizio comprende le seguenti sedi dell'Ente:

SEDE UFFICI CENTRALI:	Alzaia Naviglio Grande, 20 - 20144 – Milano
SEDI FORMATIVE	Dipartimento Musica - Via Stilicone, 36 – 20154- Milano

	Dipartimento Teatro - Via Salasco, 4 - 20136 – Milano
	Dipartimento Cinema - Viale Fulvio Testi, 121 - 20137 Milano
	Dipartimento di Lingue – Via Francesco Carchidio, 2 - 20144 - Milano
SEDI MINORI	Centri di Educazione Musicale e Civici Corsi di Jazz - Via Decorati, 10 – 20138 – Milano
	Auditorium Lattuada - Corso di Porta Vigentina, 15 - 20122 - Milano

L'oggetto dell'appalto è il servizio di Presidio, di Front-Office e giro posta con le finalità indicate in premessa.

Le prestazioni di seguito specificate, costituiscono l'oggetto dell'Appalto, le stesse dovranno essere organizzate secondo il sistema di orari e di calendario riportati nei relativi allegati ("Schede Tecniche" che sono pubblicate a titolo di esempio e non esaustivo e che verranno confermate ad inizio appalto all'aggiudicatario).

Sono richieste a canone: le attività di Presidio, (incluso presidio condominiale in supporto a tutti i condòmini + presidio specifico per il dipartimento di cinema), Front Office, per le sedi indicate e il servizio di giro posta come sotto descritto. **Le altre attività si intendono a consumo, quindi a richiesta.**

5.1 Attività d'apertura e chiusura

Il servizio riguarda:

- l'apertura e la chiusura delle sedi, di cui all'art. 1 parte I del CSA, secondo gli orari prestabiliti e precisati nelle schede tecniche dell'allegato "Schede Tecniche" del presente CSA e conformi al Calendario dell'attività annuale; non sono previsti due orari distinti/differenti tra l'apertura dell'accesso esterno delle sedi e le aule interne; sono previsti soltanto nelle schede tecniche, gli orari di apertura delle sedi che sono da intendersi come apertura di tutto: accesso alla struttura dall'esterno e accesso alle aule interne;
- p.s. la valutazione del monte ore necessario per l'esecuzione dell'appalto è di esclusiva competenza dell'impresa concorrente e rientra nella sua attitudine a fare efficacia e efficienza, cioè nella sua competitività.

- la custodia delle chiavi;
- la verifica, tramite giro di controllo, che prima della chiusura definitiva serale tutti gli utenti, il personale e gli eventuali visitatori, siano usciti;
- la verifica della chiusura delle porte e delle finestre, unitamente alla chiusura delle aule e degli uffici come da indicazioni operative che verranno fornite in dettaglio dai responsabili dell'organizzazione di ogni dipartimento e che comunque sono riprese nelle schede tecniche suddivise per sede. In via generale si può affermare che tutte le aule tecniche dovranno essere chiuse a chiave nelle ore notturne.

5.2 Presidio agli ingressi

Il servizio riguarda:

- Attività di presidio che si intende l'attività del personale ordinariamente diretta all'accoglienza delle persone nonché alla garanzia dell'ordinato svolgimento delle attività con riferimento alla presenza delle persone, nonché infine alla rilevazione e segnalazione di eventuali emergenze o criticità.
- L'attività comprende il presidio dell'accesso alla struttura, regolando l'afflusso in entrata e in uscita degli studenti, del personale e di eventuali visitatori, con funzioni di "receptionist" e di controllo dei documenti, ove necessario, secondo il regolamento di SCUOLE CIVICHE DI MILANO e le istruzioni operative dei singoli dipartimenti che verranno forniti al momento dell'avvio del servizio.
- Il servizio comprende l'utilizzo del sistema di rilevazione/registrazione, anche a mezzo di software, del personale "ospite/collaboratori di Scuole Civiche di Milano", proposto e approvato da Scuole Civiche di Milano, con la produzione di rapporti giornalieri per la segnalazione degli ingressi e delle uscite. Per l'utilizzo di sistemi di registrazione delle presenze con strumenti informatici potranno essere impiegati i computer messi a disposizione Scuole Civiche di Milano.
- L'apertura di eventuali sbarre e/o cancelli automatizzati, al fine di consentire l'accesso/uscita dei mezzi del personale dipendente e/o ospite e/o di ditte esterne per carico/scarico (previa verifica della rispondenza del nominativo della ditta nell'elenco delle ditte autorizzate all'accesso predisposto e aggiornato da Scuole Civiche di Milano).
- L'eventuale utilizzo del robot montascale nelle sedi sprovviste di ausili per disabili, quando necessario. A questo scopo il personale in servizio riceverà istruzioni operative adeguate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Scuole Civiche di Milano.

5.3 Front-office e altre attività

Il servizio riguarda:

- la prima risposta al centralino, con messaggi di presentazione concordati, e lo smistamento delle chiamate telefoniche in ingresso verso i servizi e il personale competente;
- la fornitura di informazioni allo sportello e la gestione delle bacheche ove esistenti;
- la distribuzione di materiale informativo e di bollettini, formulari ecc. secondo necessità;
- contattare le autorità competenti nel caso di chiamate interne d'emergenza;
- ricevere e avvisare dell'arrivo della posta in entrata gli uffici competenti come da istruzioni operative che verranno rilasciate dai responsabili dell'Organizzazione di ogni dipartimento.
- Le eventuali operazioni di incasso per conto di Scuole Civiche di Milano, quando necessario, in caso di eventi che lo richiedano, quali ad esempio per il periodo di iscrizioni, secondo le istruzioni operative di Scuole Civiche di Milano, oppure nel caso di specifiche manifestazioni e/o eventi.
- La gestione dei rimborsi dei distributori automatici- vending, rilevati tramite schede fornite dal gestore o da Fondazione Milano.

5.4 Servizio di giro posta bisettimanale

Il servizio comprende:

- Un giro posta bisettimanale con il ritiro e recapito da/e per tutte le sedi di seguito indicate, di tutta la posta, due volte la settimana (martedì e giovedì mattina o altri giorni da concordare):

Sede Uffici Centrali in Alzaia Naviglio Grande 20;

Dipartimento di Musica sede di Villa Simonetta in Via Stilicone, 36;

Civici Corsi di Jazz e Cem – Via Decorati 10;

Auditorium Lattuada in C.so di P.ta Vigentina, 15;

Dipartimento di Cinema Viale Fulvio Testi 121;

Dipartimento di Cinema – sede secondaria Corso di Porta Vigentina 15;

Dipartimento Teatro in Via Salasco, 4

Dipartimento di Lingue in Via Carchidio 2.

p.s. non si prescrive uno specifico mezzo, la cui scelta pertanto rientra nell'autonomia dell'impresa concorrente.

5.5 Apertura e chiusura delle aule

Il servizio comprende:

- l'apertura delle aule didattiche 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni la chiusura delle aule entro 30 minuti dopo la fine delle lezioni (il tempo qui indicato è ipotetico e dipende dalla capacità organizzativa dell'operatore economico);
- la consegna e il ritiro delle chiavi per le aule, e/o le autovetture ove disponibili, che prevedono autorizzazione per il loro utilizzo e in base al regolamento del singolo dipartimento;
- La consegna e il ritiro delle attrezzature, che prevedono autorizzazione per il loro utilizzo;
- L'accensione e lo spegnimento degli impianti di climatizzazione ove presenti (gli operatori allo scopo riceveranno dal responsabile dell'Ufficio Tecnico di Scuole Civiche di Milano adeguate istruzioni operative).
- A necessità verrà richiesta l'apertura e la chiusura della parete mobile presente nella sede di Viale Fulvio Testi 121, secondo le indicazioni che verranno impartire e distribuite agli addetti.

Il suddetto servizio, sarà dettagliato nelle istruzioni operative che ogni responsabile dell'organizzazione di ogni dipartimento fornirà all'inizio del servizio.

ALTRI SERVIZI INCLUSI NEL CANONE

- IL SERVIZIO DI GIROPOSTA SETTIMANALE 2 VOLTE

ART. 6 - SERVIZIO A CONSUMO E RICHIESTA**6.1 Apertura e chiusura delle aule**

Scuole Civiche di Milano, per esigenze legate alla didattica e/o eventi particolari potrà richiedere il presidio anche fuori agli orari e giorni "canonici" di cui all'art. 3 Parte I del presente CSA, tali richieste potranno riguardare un dipartimento e/o una sede di Scuole Civiche di Milano o una sede altra rispetto a quelle in gestione a Scuole Civiche di Milano. Le Prestazioni Extra di cui sopra, saranno corrisposte a consumo.

L'appaltatore dovrà garantire il servizio e le seguenti: Presidio di apertura e chiusura in caso di attività in giorni feriali, prefestivi e festivi, non previsti da calendario e/o per estensione dell'orario a seguito di aperture anticipate al mattino o chiusure posticipate.

- Custodia e gestione tecnica di Sale/Auditorium con le relative strumentazioni con personale

opportunamente addestrato da SCM e qualificato.

- Richiesta di giro posta parziale extra.

CONDÒMINI DI VIALE FULVIO TESTI: L'Impresa si impegna a fornire la prestazione di Presidio extra anche ai condòmini di Viale Fulvio Testi nelle modalità indicate in precedenza. Si precisa che i servizi extra richiesti dai singoli condòmini di Viale Fulvio Testi dovranno e saranno concordati direttamente con loro e dovranno essere fatturati direttamente all'ente/società che ne ha fatto esplicita richiesta. Il pagamento della prestazione sarà effettuato direttamente dall'ente/società richiedente.

Per richieste extra direttamente gestite da Regione Lombardia sarà necessaria un'autorizzazione scritta da parte del RUP e di RL.

6.2 Interventi di messa in sicurezza

Per interventi urgenti o emergenze devono intendersi quelli necessari e urgenti atti a superare un'emergenza critica e/o per mettere in sicurezza ambienti e/o impianti o interventi obbligatori per effetto di leggi, regolamenti o disposizioni dell'Autorità. Questi interventi sono considerati interventi extra. Per questi interventi l'aggiudicatario dovrà operare di sua propria iniziativa senza necessità di preventiva autorizzazione e documenterà l'intervento eseguito in modo adeguato a consuntivarlo.

Gli interventi privi delle suddette caratteristiche di urgenza saranno subordinati ad richiesta/autorizzazione preventiva di Scuole Civiche di Milano sulla base del preventivo di spesa predisposto dall'aggiudicatario.

6.3 Corrispettivi per implementazione di nuove sedi - Servizi Extra Orario, Parte Variabile/Straordinaria

Il fornitore dovrà, in sede di gara, quotare le tariffe dei corrispettivi delle prestazioni extra conformemente all'allegato MODELLO MOE – TARIFFE PRESTAZIONI predisposto da Scuole Civiche. Le tariffe di seguito indicate sono le tariffe orarie massime/ a base d'asta (iva esclusa):

PRESTAZIONI EXTRA/STRAORDINARIE	Prezzo ora/unitario massimo a base d'asta espresso in euro (esclusa IVA)
Presidio con le modalità di cui all'articolo 3. Parte I del CSA per apertura e chiusura di nuove sedi - valore unitario euro/ora per il calcolo del canone mensile relativo	Euro/ora 21,90
Presidio di apertura e chiusura in caso di attività in giorni feriali e prefestivi e/o per estensione dell'orario a seguito di aperture anticipate al mattino o chiusure posticipate, rispetto agli orari standard, dalle ore 6 alle ore 22.00.	Euro/ora 25.20
Presidio di apertura e chiusura in caso di attività in giorni feriali e prefestivi e/o per estensione dell'orario a seguito di aperture anticipate al mattino o chiusure posticipate, rispetto agli orari standard, dalle ore 22.00 alle ore 6.00.	Euro/ora 25.20
Presidio di apertura e chiusura in caso di attività in giorni festivi in orario diurno e notturno	Euro/ora 25.20
Custodia e gestione tecnica di Sale/Auditorium con le relative strumentazioni, dalle ore 6 alle ore 22.00	Euro/ora 25.20
Custodia e gestione tecnica di Sale/Auditorium con le relative strumentazioni, dalle ore 22.00 alle ore 6.00.	Euro/ora 25.20
Richiesta di giro posta completo extra (aggiuntivo) – previste due ore necessarie	Euro/ora 25.00

fm si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta presentata e di espletare ulteriori indagini di mercato, utilizzando le informazioni e le analisi presentate. Il pezzo offerto in sede di gara dovrà garantire la corretta retribuzione al dipendente, la corretta quotazione degli oneri sociali, l'organizzazione aziendale e ogni riparto /quota proporzionale di costi aziendali e di gestione necessari alla corretta "gestione" dell'appalto da parte dell'aggiudicatario.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE E LIVELLI DI QUALITA' RICHIESTI

Il personale addetto alle prestazioni richieste dovrà:

- esprimersi correttamente in lingua italiana senza espressioni o accenti dialettali o di lingue straniere;
- mostrare sempre la massima disponibilità verso l'utenza, gentilezza e cortesia
- essere munito di cartellino di riconoscimento con l'indicazione del numero dell'addetto, qualifica, fotografia, denominazione della società di appartenenza e nome dell'addetto stesso;
- indossare una divisa, in ordine e sempre pulita, preventivamente approvata da Scuole Civiche di Milano;

Le caratteristiche della divisa dovranno essere illustrate e descritte in Offerta Tecnica

Inoltre l'impresa dovrà istruire il proprio personale perché:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
- si adegui tassativamente alle disposizioni impartite e al rispetto delle norme;
- comunichi immediatamente al referente Scuole Civiche di Milano (responsabile del contratto) qualunque evento accidentale che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

ART. 8 – CONDIZIONI DELLA MANODOPERA*Clausola sociale*

Al fine di garantire l'equità nei rapporti di lavoro e la continuità e qualità del servizio, senza interferenza alcuna, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si obbliga convenzionalmente ad assumere in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato già in forza presso l'IMPRESA CESSANTE e assegnati all'appalto presso Fondazione Milano, **nella misura e alle condizioni non inferiori a quelle a cui si è impegnata con il "Piano di compatibilità e progetto di riassorbimento del personale della società cessante", presentato [e dichiarato compatibile con il fabbisogno per l'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del nuovo assuntore] in sede di gara unitamente all'Offerta Tecnica.**

L'IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale che verrà dedicato all'appalto, già in forza o successivamente assunto dall'Impresa Aggiudicataria e/o riassorbito dall'Impresa Cessante, la regolare retribuzione secondo le leggi e i patti collettivi e individuali applicati nella sua azienda.

In ogni caso, l'IMPRESA si obbliga, ai sensi degli artt. 30 commi 1 e 4, 50 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 NCCP e dell'art. 51 del D.lgs. 81/2015 ⁽¹⁾, ad applicare per tutta la durata dell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; in conformità a quanto prescritto dall'art. 97 comma 5 lettera d) e comma 6 del D.Lgs.50/2016 NCCP ⁽²⁾ e comunque non inferiori alle condizioni retributive complessive

⁽¹⁾ D.Lgs. 50/2016 NCCP

ARTICOLO N.30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. **Il principio di economicità può essere subordinato**, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, **ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali**, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

.....omissis.....

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni **e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona** nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro **stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale** e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ARTICOLO N.50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti **inseriranno**, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo **l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

D.Lgs. 81/2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

ARTICOLO N.51 Norme di rinvio ai contratti collettivi

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, **per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali** ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

ARTICOLO N.23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

..... omissis.....

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in **apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale** tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.omissis..... Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (12) .

⁽²⁾ D.Lgs. 50/2016 NCCP

Capitolato Speciale d'Appalto – Lotto 1 – Presidio, Front office e giroposta

risultanti dall'applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 14 febbraio 2014, ed eventuali successivi aggiornamenti, o altre eventuali equivalenti. La suddetta garanzia del trattamento retributivo minimo riguarda non già le singole voci componenti la retribuzione, ma il trattamento retributivo nel suo complesso con riferimento alla complessiva retribuzione mensile ed annuale e agli istituti di retribuzione differita o garantita e TFR.

Per opportuna informativa si indicano qui sotto in tabella il numero dei dipendenti e le attuali retribuzioni percepite dal personale in forza all'attuale appaltatore del servizio:

DATA ASSUNZIONE	Importo lordo 2018	ORE SETTIMANALI	CONTRATTO	SCATTO ANZIANITA'	QUALIFICA	LIVELLO	TIPO DI CONTRATTO2
01/11/2017	€ 16.430,57	FULL TIME	CCNL MULTISERVIZI	1	ADDETTA ALLA RECEPTION	2	Indet.
01/11/2017	€ 18.622,86	FULL TIME	CCNL MULTISERVIZI	1	ADDETTO ALLA RECEPTION	2	Indet.
01/11/2017	€ 19.790,92	FULL TIME	CCNL MULTISERVIZI	1	COORDINATORE / CAPO SERVIZI/ ADDETTO ALLA RECEPTION	2	Indet.
01/11/2017	€ 16.179,94	FULL TIME	CCNL MULTISERVIZI	1	ADDETTO ALLA RECEPTION	2	Indet.
08/03/2018	€ 7.730,89	FULL TIME intermittente	CCNL MULTISERVIZI	0	ADDETTA ALLA RECEPTION	2	Det. fino al 30/06/2019
01/11/2017	€ 12.784,42	22,5	CCNL MULTISERVIZI	1	ADDETTA ALLA RECEPTION	2	Indet.
01/11/2017	€ 23.062,63	FULL TIME	CCNL MULTISERVIZI	0	ADDETTO ALLA RECEPTION	3	Indet.
27/10/2018	€ 2.381,29	24	CCNL MULTISERVIZI	0	ADDETTA ALLA RECEPTION	1	Indet.
01/06/2018	€ 4.707,17	FULL TIME intermittente	CCNL MULTISERVIZI	0	ADDETTO ALLA RECEPTION	1	Det. fino al 30/06/2019

Oneri previdenziali

3. L'aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le

ARTICOLO N.97 (Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

.....omissis.....

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto (3):

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture (4);

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 (5).

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (6).

sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi.

4. Il mancato versamento da parte dell'aggiudicatario dei contributi e competenze ai propri lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto costituisce inadempienza contrattuale, oltre che violazione di legge.

Ritenuta a garanzia

5. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo la Fondazione appaltante comunica all'IMPRESA, ed eventualmente all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procede ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto per i lavori in corso di esecuzione, ovvero sul pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. La detrazione è computata anche in relazione ai pagamenti già eseguiti ed il relativo importo è garantito dai pagamenti non ancora eseguiti e dalla cauzione definitiva.

6. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate o per le quali sia stata escussa la cauzione definitiva, sarà effettuato dopo che sarà stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

7. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.

L'inosservanza degli obblighi di legge o di contratto collettivo riguardanti il personale dipendente dell'IMPRESA o degli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro determina sempre l'immediata risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 9 – OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà garantire i seguenti obblighi nell'organizzazione del servizio:

- La programmazione dei turni dovrà prevedere una equilibrata rotazione degli addetti sulle varie sedi, per garantire la completa conoscenza delle diverse esigenze/attività di Scuole Civiche di Milano.
- I turni del servizio, suddiviso per sede di servizio, dovranno essere comunicati, via mail, ai referenti di Scuole Civiche di Milano, con cadenza settimanale entro tre giorni dall'inizio di settimana lavorativa.

- Le modifiche dei turni dovranno essere comunicate, se possibile in anticipo, e per sostituzioni improvvise dovranno essere comunicate, entro e non oltre 48 ore dalle stesse, se provocano modifiche dei turni del mese stesso (in caso di emergenza possono essere comunicate anche tramite sms/cellulare e seguite da comunicazione via mail)
- Fornire a seguito dell'aggiudica, prima dell'avvio del servizio, le schede tecniche degli strumenti e le specifiche dei software che intende utilizzare per i servizi indicati in offerta tecnica, è tenuta a sottoporre a Scuole Civiche di Milano, per l'approvazione, la divisa che verrà indossata dal personale. Dopo l'avvio del servizio ogni variazione dovrà essere comunicata a Scuole Civiche di Milano.
- Le prestazioni del servizio oggetto del presente contratto dovranno essere rese con un livello di qualità massimo e comunque adeguato alla natura delle attività istituzionali di Scuole Civiche di Milano e pertanto non inferiore allo standard misurabile con il criterio di seguito indicato: sarà considerato standard minimo di qualità dovuto dall'aggiudicatario quello che non comporti applicazione di riduzioni di corrispettivo e/o applicazione delle penali stabilite nella apposita clausola del presente CSA.
- Il servizio dovrà essere espletato con personale ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia di Scuole Civiche di Milano. Il personale adibito al servizio è tenuto alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa.
- Il fornitore è tenuto a fornire ogni mese, la fattura relativa ai servizi a canone e ai servizi a richiesta suddivisa per i servizi effettivamente richiesti a consumo per ogni sede, indicando gli estremi delle richieste/ordini inviati.

ART. 10 – REFERENTE DEL SERVIZIO E GESTORE DEL CONTRATTO

L'aggiudicataria del servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza e la reperibilità di un REFERENTE, all'interno della fascia oraria di apertura delle attività di Scuole Civiche di Milano, a cui Scuole Civiche di Milano farà riferimento per tutto quanto concerne la gestione delle prestazioni oggetto del presente CSA. Le modalità di reperibilità e gli eventuali tempi di

reperibilità del referente, oltre quanto sopra previsto, dovranno essere esplicitate in Offerta Tecnica.

Il Settore competente nella gestione amministrativa del contratto per Scuole Civiche di Milano è **l'Ufficio Facility Management**. Il Responsabile **Ufficio Facility Management** e i referenti autorizzati ed indicati da Scuole Civiche di Milano al momento della stipula del contratto con l'aggiudicatario, saranno i referenti per Scuole Civiche di Milano con cui dovrà confrontarsi e il referente dell'aggiudicatario. I soggetti designati da Scuole Civiche di Milano, di cui sopra, invieranno direttamente le richieste extra tramite mail, con le modalità definite e concordate con l'Ufficio Facility Management, o telefonicamente in casi urgenza, con conferma successiva via mail.

I referenti di Scuole Civiche di Milano provvederanno alla verifica dei tempi e alla modalità di erogazione del servizio, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno riscontrate nell'erogazione dei servizi.

ART. 11 - START UP DEL SERVIZIO

Le attività inerenti la gestione del servizio incluse nel presente Capitolato verranno prese in carico dal Fornitore **dal primo maggio 2020 salvo diversa indicazione della stazione appaltante**.

Parte II CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il presente contratto, esclusivamente per la parte riguardante i **Servizi a consumo/richesta (vedi art. 6. parte I)**, è da intendersi "aperto".

Pertanto per tali servizi, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i servizi a consumo/richesta fino all'importo complessivo massimo di cui al successivo articolo 2 che ha valore meramente indicativo.

In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo di cui al successivo articolo 2, l'aggiudicataria non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo per i Servizi a consumo/richiesta già ordinati.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo massimo del servizio è € 881.546,11 **oltre IVA** al lordo del ribasso offerto in sede di gara, compresi **oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il cui importo è pari a € 7.540,06**

Importo anno	Importo 3 anni	extra	Oneri sicurezza	importo totale base gara
€ 251.335,35	€ 754.006,05	€ 120.000,00		€ 874.006,05

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento definito nei seguenti termini:

- 1. pagamento a corpo per i servizi a canone** di cui all'art. 5 – Parte I del presente Capitolato:
€ 251.335,35 (anno) oltre IVA da ribassare della percentuale di sconto offerta in sede di gara.
- 2. pagamento a misura per i Servizi a consumo/richiesta** di cui all'art. 6 – Parte I del presente Capitolato: **€ 40.000,00 Anno oltre IVA al netto del ribasso offerto in sede di gara.**

ART. 3 – INVARIABILITA' / REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. A partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, è facoltà per l'appaltatore di chiedere, con adeguata motivazione, una revisione dei prezzi indicizzata al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (riferimento per analogia e per quanto applicabile a D.Lgs. 50/2016 NCCP Art. 106 lett. a); L. 28/12/2015, n.208 Art. 1 Comma 511; D.L. 24/04/2014, n. 66 Art. 9 Comma 7 ⁽³⁾).

⁽³⁾ D.Lgs. 50/2016 NCCP

ARTICOLO N.106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

Fondazione Scuole Civiche di Milano

Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO

tel. +39 02 97152121-160 – fax +39 02 36661431

www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu

2. A seguito della richiesta, la revisione del prezzo viene operata, sulla base di una istruttoria condotta dal RUP sulla base dei costi standard come determinati dall'Autorità di cui al comma precedente, o, in mancanza, sulla base della elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione pubblicata da ANAC ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 del d.l. 66/2014; o, infine, in mancanza, sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI nell'anno di esecuzione contrattuale immediatamente antecedente la richiesta.

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1);

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208. - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

ART. 1 - COMMA 511

511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (DECRETO IRPEF)

ARTICOLO N.9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata nazionale ovvero ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli (12).

3. Alla revisione come sopra calcolata si applica una franchigia del 10% ed è ammessa la variazione del prezzo solo per l'eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell'eccedenza.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta a Fondazione Milano l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni anteriormente alla decorrenza del termine per l'applicazione della revisione.

ART. 4 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

- a. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio delle prestazioni ed è prevista per il **giorno 1/05/2020**.
- b. Il contratto terminerà il giorno **30/04/2023**.
- c. Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso.
- d. È ammessa la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi al prestatore di servizi con un preavviso di almeno 60 giorni; le relative prestazioni verranno regolate in base ai parametri di valorizzazione contenuti nel presente Contratto e relativi allegati. Le comunicazioni di richiesta dell'estensione saranno valide soltanto se espresse in forma scritta e fatte pervenire con lettera raccomandata a.r. o via pec.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fondazione Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo salvo diverse indicazioni che verranno comunicate da Fondazione Milano.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare contestualmente alla stipula del contratto un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, l'aumento è di due punti

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate a "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fidejussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Nel caso di polizze o fidejussioni rilasciate in via telematica, potrà essere presentata la copia cartacea o elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all'originale - assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento; funzione probatoria

della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi l'ha sottoscritto) – se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.

L'importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai Beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 75 comma 7 del Codice dei contratti.

Il cumulo delle suddette riduzioni, ove previsto, non può mai portare a una garanzia zero, pertanto il calcolo del cumulo non è in assoluto ma relativo nel senso che la seconda riduzione si applica sull'importo già ridotto per l'applicazione della prima e così di seguito. Si riepiloga nel seguente prospetto:

1. riduzione del 50% per chi è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (primo periodo);	= Base $-.50\%$ Base = X
2. riduzione del 30% in caso di ecogestione e audit EMAS o riduzione del 20% in caso di certificazione ISO 14001, cumulabili con il primo periodo (secondo periodo);	= X $- 30\%$ X= Y

3. riduzione del 20%, per i soli contratti di servizi e forniture, cumulabile con il primo e secondo periodo, in caso di Ecolabel Ue (terzo periodo);	= $Y - 20\%Y = K$
4. riduzione del 15% in caso di certificazioni ISO 140641 oppure ISO/TS 14067 (quarto periodo); cumulabile una sola delle due alternative	= $K - 15\%K = Z$
5. riduzione del 30%, per i soli contratti di servizi e forniture, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità oppure della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 oppure di certificazione social accountability 8000, oppure di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, oppure di certificazione OHSAS 18001, oppure di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia oppure UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ultimo periodo).	applicabile una sola delle otto alternative, soltanto se da sola: = = Base .-30%Base = X(2)

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore.

ART. 7 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Si richiama quanto prescritto nel disciplinare di gara e nella disciplina di legge del subappalto, in particolare l'art. 105 del 50/2016 cui espressamente si rinvia – aggiornato al **decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e Legge di conversione 14 giugno 2019, n.55**.

Con specifico riferimento al comma 18 dell'Allegato 1 alla L. 55/2019 si precisa che l'aggiudicatario che abbia dichiarato in offerta il subappalto deve nominare il subappaltatore prima della stipula del contratto insieme con la richiesta di autorizzazione al subappalto; il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 commi 1 e 5 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

La verifica dei requisiti del subappaltatore dichiarato sarà fatta ai fini della richiesta di autorizzazione al subappalto prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario; il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta il diniego dell'autorizzazione del subappalto, ma l'aggiudicatario potrà chiedere di sostituire il subappaltatore.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246 e a tutte le norme successive inerenti il subappalto

Il subappalto dovrà essere autorizzato da Scuole Civiche di Milano con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del "Codice" e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano del corretto compimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 - PERSONALE**a. Obblighi dell'appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Fondazione Milano si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (ex art.30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 ⁽⁴⁾).

⁽⁴⁾ D.Lgs. 50/2016 NCCP - art.30

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare a Fondazione Milano **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.

Fondazione Milano dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti stessi, a scapito delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato all'Ente committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art.30 comma 6 D.Lgs. 50/2016 NCCP.

b. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità', previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito, nei casi espressamente richiesti dall'Ente ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (Obbligo a far tempo dal 1.09.2007 - legge 3 agosto 2007 n. 123).

c. Ulteriori adempimenti dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione o a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Ente Appaltante.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile di Fondazione Milano, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al rappresentante di Fondazione Milano (Direttore dell'esecuzione, RUP e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto (vedi Art. 19).

ART. 12 - SICUREZZA

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizi è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, sono i referenti dell'Ufficio Tecnico di Fondazione Milano – addetti Arch. Giuseppe Filomeno e Arch. Daisy Radoicovich che in base alle richieste si confronteranno con RSPP nominato di Fondazione Milano.

Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto è necessario redigere il DUVRI.

I costi per la sicurezza sono stati stimati in €. 7.540,06. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 13 – ASSICURAZIONE

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Fondazione Milano, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00.= (cinquecentomila /00).

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione

Qualora l'appaltatore sia un ATI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dei servizi a canone dovranno essere emesse su base mensile posticipate. La fattura dovrà essere corredata dal rendiconto delle attività svolte, di cui agli art. 7 e 12.2, parte prima.

Le fatture dei servizi a consumo/riciesta dovranno essere emesse su base mensile posticipate. La fattura dovrà essere corredata dal rendiconto delle attività svolte.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano. Fondazione Milano rientra in regime di Split Payment (ex art. 17 ter, comma 1 bis, lettera c) DPR 633/1972). I fornitori hanno l'obbligo di emissione fattura con l'indicazione dell'Iva e l'annotazione "scissione dei pagamenti": si precisa pertanto che il versamento dell'Iva sarà a carico di Fondazione Milano e non verrà corrisposta al Fornitore.

Non rientrano in questo regime le fatture assoggettate al regime del reverse charge che continueranno ad essere emesse secondo la disciplina prevista.

Si ricorda il nostro codice destinatario per la fatturazione elettronica: SUBM70N

La fattura elettronica dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro
- n. CIG
- Codice Identificativo Destinatario: SUBM70N

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari a fine mese dalla data di ricevimento della fattura elettronica mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell'aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare, mancata erogazione dei servizi, mancata accettazione della reportistica da parte del cliente, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Si applica l'Art. 30 comma 5 e 6 D.Lgs. 50/2016 NCCP già citati sopra all'Art. 11.

ART. 16 – PRESIDIO E CONTROLLI

Fondazione Milano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio o della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Fondazione Milano potrà in qualunque momento eseguire in proprio o tramite incaricato un Audit per verificare che il proprio patrimonio informativo sia gestito dal Fornitore in conformità a quanto previsto da norme, regolamenti, procedure e politiche interne di Fondazione Milano. In caso di irregolarità e /o contestazione da parte del Cliente, il Fornitore dovrà adeguare i criteri di gestione dei servizi erogati a Fondazione Milano e renderli conformi alle norme, regolamenti, procedure e politiche interne.

ART. 17 – PENALITA'

In ogni caso di inadempimento o insufficiente livello di qualità dell'esecuzione delle prestazioni richieste alla parte prima del presente Capitolato da parte dell'IMPRESA saranno applicate le penali forfettarie secondo i parametri qui di seguito stabiliti, le quali sono comprensive in modo forfettario del minor valore delle prestazioni mancate o insufficienti e del risarcimento del danno, fatto salvo l'eventuale danno ulteriore specificamente comprovato e l'eventuale esecuzione in danno:

1. Per ogni mancata apertura o chiusura delle sedi negli orari stabiliti una penale pari a:	€ 500,00 (cinquecento)
2. prestazioni mancate in termini di ore di presidio delle sedi = Un importo pari al:	300% del valore delle prestazione
3. Mancata comunicazione dei nominativi del personale in servizio per turno/sede:	€ 100,00 (cento)
4. Mancata comunicazione dei nominativi dei sostituti per sostituzione momentanea o definitiva:	€ 50,00 (cinquanta) per giorno
5. Mancata sostituzione di personale assente:	€ 120,00 (centoventi) al giorno
6. Mancata comunicazione su richiesta della registrazione/presenze giornaliera per sede:	€ 100,00 (cento)
7. Non utilizzo della divisa per addetto entro due giorni dalla segnalazione:	€ 100,00 (cento)
8. Non utilizzo del tesserino di riconoscimento per addetto:	€ 100,00 (cento)
9. Mancata reperibilità del coordinatore:	€ 200,00 (duecento)
10. Mancanza rotazione del personale di presidio:	€ 200,00 (duecento)
11. Mancata autocertificazione mensile delle attività eseguite per sede o non conformità della stessa:	€ 200,00 (duecento)
12. Mancata sostituzione di personale non gradito:	€ 500,00 (cinquecento)
13. Perdita delle chiavi da parte del personale di presidio (oltre il costo relativo alla sostituzione delle serrature e sostituzione delle	€ 100,00 (cento)

copie delle chiavi in possesso agli addetti autorizzati, anche non dipendenti dall'appaltatore, quali altre società di servizio, responsabili FM, addetti alla sicurezza):	
14. Perdita dei requisiti rilasciati dagli organi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000: oltre alla decadenza dello sconto sull'importo di garanzia e conseguente integrazione del certificato della cauzione definitiva, applicazione di una penale pari a	€ 500,00 (cinquecento)
15. Mancata registrazione al sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del suo Consiglio del 25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001: oltre alla decadenza dello sconto sull'importo di garanzia e conseguente integrazione del certificato della cauzione definitiva, applicazione di una penale pari a:	€500,00 (cinquecento)
16. Mancato adempimento da parte dell'aggiudicatario dei servizi/migliorie espresse o progetto di riassorbimento in sede di gara nell'offerta tecnica per ogni giorno di ritardo rispetto a nr 60 giorni consecutivi dalla data di inizio contratto	€1.000,00 (mille)
17. mancata consegna al dipendente, da parte dell'operatore economico, della divisa di lavoro, entro 1 mese dall'assunzione dello stesso	€ 200.00 (duecento)

Le suddette misure saranno applicate mensilmente previo esame e verifica congiunta delle condizioni.

Scuole Civiche di Milano comunicherà all'IMPRESA tempestivamente, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo, le segnalazioni di mancata o insufficiente esecuzione delle prestazioni.

L'IMPRESA potrà presentare le sue osservazioni o giustificazioni per una tempestiva verifica congiunta; esse formeranno comunque oggetto della verifica congiunta mensile.

All'esito della verifica congiunta mensile, le rilevazioni di mancata o insufficiente esecuzione delle prestazioni che risulteranno confermate e/o comprovate e non giustificate daranno facoltà a Scuole Civiche di Milano di applicare le penali alle condizioni sopra definite.

Il valore cumulato delle penali applicate per ciascun mese non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del valore mensile effettivo del contratto, con riferimento al cumulo delle prestazioni a corpo e variabili; è fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano e potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 - RISOLUZIONE**DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento; costituisce sempre grave inadempimento la applicazione di penali per un importo cumulato complessivo pari al 10% del valore del contratto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi che l'IMPRESA riconosce convenzionalmente essere sempre di rilevante gravità; al verificarsi di tali inadempimenti SCM avrà facoltà di dichiarare all'IMPRESA se intende valersi della clausola risolutiva:

1. l'inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. subappalto non autorizzato;
3. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

4. nel caso ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
5. il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
6. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
7. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
8. nel caso dovessero essere disattese le regole relative al trattamento dei dati in ottemperanza al GDPR - Regolamento UE 2016/679

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 - RECESSO

Fondazione Milano avrà facoltà incondizionata di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un importo corrispondente a quanto segue:

- corrispettivo per prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano;
- indennità per comprovate spese rimaste a carico dell'appaltatore per l'esecuzione del contratto;
- indennità per mancato guadagno pari a un decimo dell'importo del **servizio a canone** non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Fondazione Milano avrà facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Ente. In al caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un importo corrispondente a quanto segue:

- corrispettivo per prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano;
- indennità per comprovate spese rimaste a carico dell'appaltatore per l'esecuzione del contratto;

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 22 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 23 –STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Presidente di Fondazione Milano.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**DATI PERSONALI ACQUISITI da FM PER IL CONTRATTO D'APPALTO**

I dati personali acquisiti da FM per il Contratto d'Appalto saranno trattati con l'osservanza del D.Lgs. 196/2003 e – per quanto riguarda i dati personali delle persone fisiche – con l'osservanza del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

Si rinvia alla clausola art. 8 della Nota Esplicativa di Gara.

DATI ACQUISITI PRESSO FM DALL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, il D.Lgs. 196/2003 e – per quanto riguarda i dati personali delle persone fisiche e il GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018. nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
- Ai sensi dell'art. 29 del "Codice Privacy" l'Appaltatore è designato da Fondazione Milano (d'ora in poi Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

- Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del Codice Privacy. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
- Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
- Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice Privacy e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.
- Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.
- Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.
- Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

CALUSOLA DI RISERVATEZZA

- L'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e a non divulgarli a soggetti diversi da Fondazione Milano, nel rispetto del Nuovo Regolamento UE in termini di Privacy (GDPR 2016/679).
- Il DPO (responsabile della protezione dei dati) è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri (GDPR 2016/679 art. 38 comma 5).

ACCETTAZIONE DEL CSA

....., Lì.....

Firma dell'Operatore Economico